



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 63 del 25/08/2018

### PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 63/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 25/08/2018 e vi rimarrà fino al 08/09/2018.

Li 25/08/2018

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Vincenzo Bellomo

### ORDINANZA DEL SINDACO

del 25.08.2018

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. Anno scolastico 2018 - 2019.

In data 25 agosto 2018 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**  
Giuseppe Nitti

## IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale del 10 giugno 2018 e del successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché il verbale dell'Ufficio Centrale da cui risulta l'elezione del sottoscritto, Avv. Giuseppe Nitti, alla carica di Sindaco

PREMESSO CHE con Decreto-legge 07 giugno 2017 n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" veniva stabilito che:

- nr. dodici vaccinazioni, rese obbligatorie dal medesimo provvedimento, costituiscono requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
- per l'anno scolastico 2017/2018 ai fini della frequenza scolastica è necessario preventivamente produrre il certificato di avvenuta vaccinazione del bambino, non essendo sufficiente la autocertificazione;
- la violazione dell'obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie;

PRESO ATTO che con il decreto Milleproroghe è stato disposto il rinvio al 2019-2020 dell'applicazione delle sanzioni per i genitori dei bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali ed è stato stabilito che l'autocertificazione da parte dei genitori dell'avvenuta vaccinazione dei figli (in luogo delle certificazioni ASL) sarà valida per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19;

CONSIDERATO CHE, in quanto mai abrogata, continua ad essere efficace la succitata legge Lorenzin e che, pertanto, sussiste l'obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata: anti- poliomelitica; antidifterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; antimeningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti- varicella;

CONSIDERATO , altresì, che il Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e che, in subiecta materia, è competente all'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO CHE le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute;

TANTO PREMESSO

VISTO l'art 32 della costituzione italiana e nel pieno rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'infanzia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

ORDINA

che nessun bambino al di sotto dei sei anni venga ammesso a frequentare la scuola per l'anno scolastico 2018-2019 senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege

## DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza a tutti i Dirigenti e Responsabili delle scuole pubbliche e private operanti sul territorio comunale e precisamente:

- al Dirigente scolastico del I Circolo didattico “ Guglielmo Marconi”
- al Dirigente scolastico del II Circolo didattico “Gianni Rodari”
- al Responsabile dell’asilo nido “Piccoli Principi”
- al Responsabile dell’asilo nido “Le mille e una fiaba”
- al Responsabile dell’asilo nido “Il girotondo”

B) La comunicazione della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bari;
- al Comando Carabinieri di Casamassima;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Asl Bari – Casamassima;
- al Ministro della Salute;

C) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online per trenta giorni consecutivi, sul Sito istituzionale del Comune di Casamassima, e la sua più ampia diffusione e divulgazione a mezzo stampa locale.

## AVVERTE

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza e che l'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta ordinanza è punita come da art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INFORMA, inoltre

Che a norma dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in applicazione del D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell’art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 agosto 2018

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Nitti

## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 25/08/2018 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 25 agosto  
2018

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.